



RENO DE MEDICI S.p.A.

REGOLAMENTO
DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 29 aprile 2021



INDICE

PREMESSA	3
ART. 1 DEFINIZIONI	3
ART. 2 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	4
ART. 3 RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	5
ART. 4 AMMINISTRATORI INDIPENDENTI	6
ART. 5 LEAD INDEPENDENT DIRECTOR	8
ART. 6 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	9
ART. 7 SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	10
ART. 8 RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	10
ART. 9 INFORMATIVA PRE-CONSILIARE	12
ART. 10 VERBALIZZAZIONE DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	12
ART. 11 DOVERI DEGLI AMMINISTRATORI	13
ART. 12 ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	14
ART. 13 BOARD INDUCTION	15
ART. 14 VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	15
ART. 15 DISPOSIZIONI FINALI	16

PREMESSA

Il presente regolamento (di seguito, il “**Regolamento**”) disciplina il ruolo, l’organizzazione e le modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione di Reno de Medici S.p.A. (di seguito, la “**Società**” o “**Reno**”), ivi incluse le modalità di verbalizzazione delle riunioni e le procedure per la gestione dell’informativa agli Amministratori, nel rispetto delle norme di legge, regolamentari e dello statuto sociale (di seguito, lo “**Statuto**”), nonché in conformità ai principi e ai criteri stabiliti dal Codice di Corporate Governance, pubblicato dal Comitato per la Corporate Governance istituito presso Borsa Italiana S.p.A. in data 31 gennaio 2020 (di seguito, il “**Codice di Corporate Governance**”) e al quale la Società aderisce.

Se non diversamente specificato, le disposizioni concernenti il funzionamento del Consiglio di Amministrazione si applicano, ove compatibili, anche al Comitato esecutivo, se nominato, ed ai Comitati istituiti dal Consiglio di Amministrazione nel proprio ambito.

ART. 1

DEFINIZIONI

In aggiunta ad ogni altra definizione contenuta nel presente Regolamento, i termini e le espressioni qui di seguito elencati avranno il seguente significato:

Amministratore/i: indica i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.

Amministratore Delegato: indica l’Amministratore Delegato della Società.

Amministratore/i Indipendente/i: indica componenti del Consiglio di Amministrazione dotati dei requisiti di indipendenza di cui al successivo articolo 4.

Assemblea: indica l’Assemblea degli azionisti della Società.

Azionista Significativo: indica il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un’influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un’influenza notevole sulla Società.

Collegio: indica il Collegio Sindacale della Società.

Comitati: indica i comitati istituiti dal Consiglio di Amministrazione della Società di cui al successivo articolo 13.

Consiglio: indica il Consiglio di Amministrazione della Società.



Lead Independent Director: indica il *lead independent director* di cui al successivo articolo 5.

Gruppo: indica la Società e le società che sono, o dovessero in futuro divenire, direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del Codice Civile Italiano.

Presidente: indica il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Regolamento Emittenti: indica il Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999.

Relazione sul Governo Societario: indica la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti proprietari di cui all'articolo 123-*bis* del TUF.

Segretario: indica il Segretario del Consiglio di Amministrazione della Società.

Società di Rilevanti Dimensioni: indica le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, diverse dagli emittenti e dalle società di interesse pubblico, che, individualmente o complessivamente a livello di gruppo, qualora rediga il bilancio consolidato: (i) occupano in media durante l'esercizio almeno 250 dipendenti; ovvero (ii) presentano ricavi delle vendite e delle prestazioni superiori a 50 milioni di euro e un attivo dello stato patrimoniale superiore a 43 milioni di euro (cfr. lettera f)

Statuto: indica lo statuto sociale di Reno *pro tempore* vigente.

TUF: indica il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

ART. 2

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 2.1** La Società è amministrata da un Consiglio composto, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, da un numero di componenti non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 15 (quindici).
- 2.2** Gli Amministratori durano in carica fino a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Alla scadenza del mandato, gli Amministratori sono rieleggibili.
- 2.3** L'Assemblea, di volta in volta, prima di procedere all'elezione del Consiglio, determina la durata e il numero dei componenti del Consiglio entro i limiti suddetti.

ART. 3

RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 3.1** Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società. Esso può quindi compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, con la sola esclusione di quelli che la legge riserva espressamente all'Assemblea.
- 3.2** Ferme restando le competenze ad esso attribuite ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto e le materie non derogabili ai sensi di legge e di Statuto, il Consiglio svolge altresì le attività raccomandate dal Codice di Corporate Governance e, in particolare:
- a) definisce le strategie della Società e del Gruppo ad essa facente capo ed individua le eventuali opportunità di investimento, in coerenza con il principio del perseguimento del successo sostenibile, e ne monitora l'attuazione;
 - b) esamina e approva il piano industriale della Società, anche in base all'analisi dei temi rilevanti per la generazione di valore nel lungo termine effettuata con l'eventuale supporto del Comitato endoconsiliare preposto;
 - c) monitora periodicamente l'attuazione del piano industriale della Società e valuta il generale andamento della gestione, confrontando periodicamente i risultati conseguiti con quelli programmati;
 - d) definisce la natura e il livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici della Società, includendo nelle proprie valutazioni tutti gli elementi che possono assumere rilievo nell'ottica del successo sostenibile della Società;
 - e) definisce il sistema di governo societario della società e la struttura del Gruppo ad essa facente capo e valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e delle controllate aventi rilevanza strategica, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
 - f) delibera in merito alle operazioni della Società e delle sue controllate che hanno un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per la Società stessa; a tal fine stabilisce i criteri generali per individuare le operazioni di significativo rilievo;
 - g) al fine di assicurare la corretta gestione delle informazioni societarie, adotta e aggiorna, su proposta del Presidente d'intesa con l'Amministratore Delegato, una procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti la Società o le controllate, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate;

- h) promuove, nelle forme più opportune, il dialogo con gli azionisti e gli altri *stakeholder* rilevanti per la Società, anche attraverso l'adozione di apposita politica;
- i) elabora, previo parere del Comitato endoconsiliare preposto, la politica per la remunerazione, da sottoporre all'Assemblea, degli amministratori, dei componenti dell'organo di controllo e del *top management*;
- l) assicura che la remunerazione erogata e maturata sia coerente con i principi e i criteri definiti nella politica approvata dall'Assemblea e ne monitora l'attuazione;
- m) svolge, con il supporto del Comitato endoconsiliare preposto, gli ulteriori compiti di cui all'art. 6, raccomandazione 33, del Codice di Corporate Governance.

ART. 4

AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

- 4.1** Il Consiglio di Amministrazione è composto da almeno due Amministratori Indipendenti, diversi dal Presidente.
- 4.2** Il Consiglio, fermo restando l'obbligo in capo a ciascun Amministratore di adempiere ai propri doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle proprie specifiche competenze, valuta periodicamente – sulla base delle informazioni dagli stessi forniti o a disposizione della Società e dei principi e delle raccomandazioni di cui all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance – l'indipendenza dei propri membri al fine di rilevare l'eventuale esistenza di circostanze che incidano o possano apparire idonee ad incidere sull'indipendenza degli Amministratori.

Ove le informazioni disponibili non siano ritenute sufficienti a valutare le situazioni potenzialmente sintomatiche di non indipendenza, il Consiglio richiede al singolo Amministratore *de quo* ulteriori informazioni in merito.

Tale valutazione viene effettuata dal Consiglio dopo la nomina e, successivamente, con cadenza annuale, nonché al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza che dovranno essere tempestivamente segnalate da ciascun Amministratore Indipendente.

Ai fini della suddetta valutazione, il Consiglio definisce i contenuti e le modalità con cui gli Amministratori forniscono le suddette informazioni, nonché i criteri applicativi con riferimento alla Società e riportati nel successivo paragrafo 4.3.

4.3 Il Consiglio valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo alla sostanza oltre che alla forma e tenendo presente che le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere l'indipendenza di un Amministratore sono le seguenti, da considerarsi come non tassative:

- a) se è un Azionista Significativo della Società;
- b) se è, o è stato in uno dei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
 - della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
 - di un Azionista Significativo della Società;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto in uno dei tre esercizi precedenti:
 - con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
 - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*, se il controllante è una società o ente;una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale, come definita al successivo paragrafo 4.4;
- d) se riceve, o ha ricevuto in uno dei precedenti tre esercizi, da parte della Società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance o previsti dalla normativa vigente. Per la definizione di significativa remunerazione aggiuntiva si veda il successivo paragrafo 4.5;
- e) se è stato Amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un Amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;

- h) se è uno stretto familiare (intendendosi per tali i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato ed i conviventi) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai punti precedenti.
- 4.4** Il Consiglio ritiene che per significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale si intenda una relazione il cui valore complessivo sia superiore: (i) al 20% del fatturato della persona giuridica, organizzazione o studio professionale, di cui l'Amministratore abbia il controllo o sia esponente di rilievo o *partner*, oppure (ii) al 20% del reddito annuo dell'Amministratore quale persona fisica ovvero del fatturato annuo generato direttamente dall'Amministratore nell'ambito dell'attività esercitata presso la persona giuridica, organizzazione o studio professionale, di cui l'Amministratore abbia il controllo o sia esponente di rilievo o *partner*.
- 4.5** Il Consiglio ritiene che per significativa remunerazione aggiuntiva debba intendersi una remunerazione per incarichi professionali o consulenze superiore al doppio della remunerazione fissa percepita nell'esercizio di riferimento per lo svolgimento della carica di Amministratore, fatta salva una verifica da svolgersi caso per caso sulla base delle circostanze concrete.
- Ai fini del calcolo della significativa remunerazione aggiuntiva si escludono i compensi per la partecipazione ai Comitati.
- Tra gli incarichi professionali rilevanti ai fini del calcolo della significativa remunerazione aggiuntiva devono considerarsi comprese le cariche ricoperte nella società controllante, ove esistente, o nelle società controllate. Pertanto, il relativo compenso ricevuto dall'Amministratore è considerato remunerazione aggiuntiva ed è valutato nella sua significatività.
- 4.6** Il venir meno del requisito di indipendenza in capo ad un Amministratore Indipendente non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito.
- 4.7** L'esito delle valutazioni effettuate dal Consiglio è reso noto al mercato dopo la nomina e, successivamente, nell'ambito della Relazione sul Governo Societario, nonché al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza.

ART. 5

LEAD INDEPENDENT DIRECTOR

- 5.1** Il Consiglio, con l'astensione degli Amministratori non indipendenti, nomina un Amministratore Indipendente quale Lead Independent Director:

- a) se il Presidente è l'Amministratore Delegato o è titolare di rilevanti deleghe gestionali;
- b) se la carica di Presidente è ricoperta dalla persona che controlla, anche congiuntamente, la Società.

5.2 Il Lead Independent Director:

- rappresenta un punto di riferimento e di coordinamento delle istanze e dei contributi degli amministratori non esecutivi e, in particolare, di quelli indipendenti;
- coordina le riunioni dei soli Amministratori Indipendenti.

ART. 6

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

6.1 Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente e può eleggere uno o due vice-presidenti. Il Presidente del Consiglio riveste un ruolo di raccordo tra gli Amministratori esecutivi e gli Amministratori non esecutivi e cura l'efficace funzionamento dei lavori consiliari.

6.2 In aggiunta ai poteri previsti dalla legge e dallo Statuto, e ferme restando le eventuali deleghe allo stesso attribuite con delibera consiliare, il Presidente svolge altresì le attività raccomandate dal Codice di Corporate Governance e, in particolare, cura, con l'ausilio del Segretario:

- a) che l'informativa pre-consiliare e le informazioni complementari fornite durante le riunioni siano idonee a consentire agli Amministratori di agire in modo informato nello svolgimento del loro ruolo;
- b) che l'attività dei Comitati sia coordinata con l'attività del Consiglio;
- c) d'intesa con l'Amministratore Delegato, che i dirigenti della Società e quelli delle società del Gruppo che ad essa fa capo, responsabili delle funzioni aziendali competenti secondo la materia, intervengano alle riunioni consiliari sugli argomenti di propria competenza, anche su richiesta di singoli Amministratori, per fornire gli opportuni approfondimenti sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- d) con l'eventuale supporto del Lead Independent Director – ove nominato – che tutti i componenti del Consiglio e del Collegio possano partecipare, successivamente alla nomina e durante il mandato, a iniziative finalizzate a fornire loro un'adeguata conoscenza dei settori di attività in cui opera la Società, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione anche nell'ottica del successo sostenibile della Società stessa, nonché dei principi di corretta



gestione dei rischi e del quadro normativo e autoregolamentare di riferimento (c.d. *board induction*);

- e) l'adeguatezza e la trasparenza del processo di autovalutazione (c.d. *board review*) del Consiglio, con il supporto del Comitato endoconsiliare preposto.

ART. 7

SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 7.1** Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un Segretario, anche tra persone estranee alla Società, in possesso di adeguati requisiti di professionalità, esperienza e indipendenza di giudizio. In particolare, il Segretario deve avere maturato un'adeguata esperienza presso la segreteria societaria di società quotate ovvero essere esperto nel campo del diritto concernente le società quotate ed i mercati regolamentati.

Il Segretario dipende gerarchicamente e funzionalmente dal Consiglio e, per esso, dal Presidente.

- 7.2** Oltre a quanto previsto nell'articolo 6 che precede, il Segretario supporta l'attività del Presidente, in particolare nella preparazione delle riunioni consiliari e assembleari, nella predisposizione delle relative delibere, nell'assicurare l'adeguatezza, la completezza e la chiarezza dei flussi informativi diretti al Consiglio, nella comunicazione con gli Amministratori, nonché nell'organizzazione della c.d. *board induction* e della c.d. *board review*.
- 7.3** Il Segretario fornisce assistenza e consulenza al Consiglio su ogni aspetto rilevante per il corretto funzionamento del sistema di governo societario. Egli coordina altresì la segreteria dei Comitati al fine di razionalizzare e snellire i flussi informativi tra i Comitati stessi ed il Consiglio, nonché al fine di gestire in modo efficace e coerente le relative agende.

ART. 8

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 8.1** Il Consiglio è convocato anche fuori della sede sociale dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, nell'ordine, da un vice-presidente o dall'Amministratore più anziano di età, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno 4 (quattro) Amministratori. Il Consiglio può altresì essere convocato, previa comunicazione al Presidente, da almeno un componente del Collegio.

- 8.2** La convocazione è fatta con lettera raccomandata, telegramma, *telefax* o posta elettronica, spediti almeno 3 (tre) giorni prima di quello della riunione o, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima.
- 8.3** Le riunioni sono presiedute dal Presidente o da chi ne fa le veci. Ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto, ai fini della validità della riunione, occorre la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
- 8.4** È ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di intervenire a distanza, mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivi. In tal caso:
- a) devono essere comunque assicurate: (i) l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento; (ii) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere documentazione, nonché (iii) la contestualità dell'esame e della deliberazione;
 - b) la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare simultaneamente il Presidente ed il Segretario, fatto salve le diverse disposizioni previste a fronte di situazioni emergenziali, anche connesse alla pandemia da Covid-19, al ricorrere delle quali può essere consentita la partecipazione di Presidente e Segretario anche dislocati in luoghi differenti.
- 8.5** Le decisioni del Consiglio possono essere anticipate dall'invio, su iniziativa di uno o più Amministratori, della proposta di deliberazione, che deve essere inviata a tutti gli Amministratori e ai componenti del Collegio con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta deve risultare con chiarezza quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare. Gli Amministratori hanno 3 (tre) giorni per trasmettere eventuali osservazioni o commenti, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 15 (quindici) giorni. In tali ipotesi, nella successiva riunione collegiale – anche tenuta mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivi – il Consiglio procede senz'altro ad esprimere il voto sulla proposta già oggetto di circolarizzazione preventiva, salvo richieste di ulteriori chiarimenti o discussioni.

ART. 9

INFORMATIVA PRE-CONSILIARE

- 9.1** Gli Amministratori sono destinatari di un adeguato flusso informativo coordinato dal Presidente con il supporto del Segretario, in funzione del corretto esercizio delle competenze e delle responsabilità dell'organo amministrativo.
- 9.2** Per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno di ciascuna riunione consiliare, il Presidente, con il supporto del Segretario, mette a disposizione degli Amministratori e dei componenti del Collegio la documentazione di supporto, con la quale vengono fornite le informazioni necessarie a consentire ai medesimi di esprimersi con consapevolezza sulle materie oggetto di deliberazione. La documentazione di supporto viene messa a disposizione con modalità idonee a garantirne la necessaria riservatezza e con congruo anticipo rispetto alla data della riunione consiliare, di regola entro il terzo giorno anteriore a quello fissato per la riunione, fatti salvi i casi di urgenza nei quali la documentazione è resa disponibile con la migliore tempestività.
- 9.3** In ogni caso, in occasione delle riunioni e con cadenza almeno trimestrale, il Consiglio ed il Collegio sono informati, anche a cura degli organi delegati, ed anche relativamente alle società controllate, sul generale andamento della Società, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, avendo particolare riguardo alle operazioni in cui gli Amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che eserciti attività di direzione e coordinamento sulla Società.
- L'informativa al Collegio può altresì avvenire, per ragioni di tempestività, direttamente o in occasione delle riunioni del Comitato esecutivo, ove nominato.
- 9.4** La documentazione di supporto distribuita agli Amministratori e ai componenti del Collegio viene conservata agli atti del Consiglio.

ART. 10

VERBALIZZAZIONE DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 10.1** Di ogni seduta del Consiglio viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente della riunione e dal Segretario ovvero dal Notaio nei casi previsti dalla normativa vigente. Il Segretario ne cura la trascrizione nell'apposito libro sociale.
- 10.2** I verbali danno adeguatamente atto dell'eventuale dissenso espresso dagli Amministratori su singoli argomenti, nonché delle loro motivazioni.

10.3 I verbali delle riunioni sono redatti dal Segretario con la supervisione del Presidente e vengono trasmessi ai Consiglieri e Sindaci in tempo utile (e comunque non oltre 30 giorni dalla riunione) per raccogliere eventuali commenti e osservazioni in vista della successiva approvazione. Di regola, i verbali sono sottoposti alla approvazione del Consiglio di Amministrazione nel corso della prima riunione successiva utile e, solo dopo, sono trascritti nell'apposito libro sociale; nel frattempo le deliberazioni assunte possono essere rese esecutive. Quando necessario, queste ultime possono formare oggetto di immediata trascrizione per poi essere riportate successivamente anche all'interno del verbale della riunione, unitamente agli eventuali interventi.

ART. 11

DOVERI DEGLI AMMINISTRATORI

- 11.1** Gli Amministratori devono agire e deliberare con cognizione di causa, autonomia e indipendenza di giudizio e con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle rispettive specifiche competenze, avendo cura dell'interesse sociale e della creazione di valore stabile nel tempo per la generalità degli azionisti e degli *stakeholder*. È fatto onere ed è responsabilità degli Amministratori di chiedere informazioni aggiuntive, laddove quelle ricevute siano ritenute insufficienti o inadeguate, segnalandone l'esigenza in anticipo rispetto alla riunione consiliare a fronte di un flusso informativo preventivo.
- 11.2** Gli Amministratori accettano e mantengono la carica in quanto ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative, nonché del numero complessivo di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri ovvero in Società di Rilevanti Dimensioni, e del relativo impegno, anche alla luce della partecipazione ai Comitati.
- 11.3** Fermo quanto previsto dalla procedura della Società in materia di operazioni con parti correlate, l'Amministratore che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione della Società, informa tempestivamente – e comunque prima della riunione consiliare – ed in modo esauriente gli altri Amministratori e il Collegio circa la natura, i termini, l'origine e la portata del proprio interesse e si astiene dalla relativa delibera. Se si tratta dell'Amministratore Delegato, egli deve astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Collegio.
- 11.4** I componenti del Consiglio e del Collegio, nonché i soggetti che partecipano alle riunioni ai sensi del precedente articolo 6.2, lettera c), sono tenuti alla

riservatezza in ordine alle notizie, alle informazioni e ai dati acquisiti nell'esercizio delle proprie funzioni (o comunque durante le riunioni consiliari) e non possono divulgare la documentazione ricevuta, anche dopo la scadenza del mandato, fatti salvi gli obblighi imposti dalla legge, dalle autorità giudiziarie e/o di vigilanza e, in ogni caso, senza pregiudizio per ogni eventuale ulteriore obbligo di riservatezza loro imposto ai sensi di qualsiasi normativa, anche professionale, applicabile o ai sensi di specifici accordi di riservatezza di cui gli stessi siano parte.

11.5 Ai fini dell'assunzione e del mantenimento della propria carica, gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 147-*quinquies* del TUF. Il Consiglio verifica il rispetto dei suddetti requisiti dopo la nomina e, successivamente, al ricorrere di circostanze rilevanti e, comunque, almeno una volta all'anno. A tal fine, gli Amministratori sono tenuti a rilasciare in sede di accettazione della candidatura e della carica e, successivamente, con cadenza almeno annuale, una dichiarazione attestante il possesso dei suddetti requisiti e si impegnano a comunicare ogni variazione intervenuta.

ART. 12

ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

12.1 Il Consiglio istituisce al proprio interno Comitati, anche in ottemperanza ai principi e raccomandazioni stabiliti dal Codice di Corporate Governance, con funzioni istruttorie, propositive e consultive. I Comitati, nello svolgimento di attività istruttorie per conto del Consiglio, possono avvalersi di consulenti esterni nei termini stabiliti dal Consiglio, il quale mette a disposizione di ciascun Comitato risorse finanziarie adeguate all'adempimento dei propri compiti.

12.2 Nella composizione dei Comitati, il Consiglio tiene conto dei requisiti di indipendenza, delle caratteristiche di professionalità degli Amministratori e della loro esperienza, in modo che ciascun Comitato sia costituito da membri la cui competenza e professionalità risulti adeguata e valorizzata rispetto ai compiti attribuiti al Comitato di cui essi sono componenti.

12.3 I Comitati sono composti da almeno due membri.

12.4 Ove non vi abbia provveduto il Consiglio, ogni Comitato elegge il proprio Presidente e si riunisce su convocazione del Presidente del Comitato o di chi ne fa le veci. La convocazione può avvenire senza formalità, anche in forma orale, e necessità di preavviso.

12.5 Le riunioni di ciascun Comitato possono tenersi anche in audio o videoconferenza. Esse non sono soggette a particolari formalità, purché siano



verbalizzate e siano assicurati a ciascun componente il diritto di partecipare alla decisione ed un'adeguata informazione. Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. In caso di parità, è attribuita prevalenza al voto del Presidente del Comitato.

12.6 Salvo ove diversamente previsto, le deliberazioni di ciascun Comitato hanno carattere meramente consultivo e propositivo e non sono vincolanti per il Consiglio; di esse deve essere data informativa al Consiglio nella prima riunione utile.

ART. 13 **BOARD INDUCTION**

13.1 Il Presidente, d'intesa con il Lead Independent Director ove nominato, organizza, anche con il supporto del Segretario e nelle forme più opportune, iniziative finalizzate a fornire agli Amministratori e ai membri effettivi del Collegio un'adeguata conoscenza dei settori di attività in cui operano le società del Gruppo, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione, anche nell'ottica del successo sostenibile della Società stessa, nonché dei principi di corretta gestione dei rischi e del quadro normativo e autoregolamentare di riferimento (c.d. *board induction*).

ART. 14 **VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

14.1 Il Consiglio, con cadenza almeno triennale – in vista di ogni suo rinnovo – si sottopone ad un processo di autovalutazione.

14.2 Il processo di autovalutazione ha ad oggetto la dimensione, la composizione e il concreto funzionamento del Consiglio, nonché dei suoi Comitati, considerando anche il ruolo che esso ha svolto nella definizione delle strategie e nel monitoraggio dell'andamento della gestione e dell'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

14.3 Il Presidente, con il supporto del Segretario, assicura che il processo di autovalutazione sia svolto con efficacia, che le modalità di conduzione siano coerenti rispetto al grado di complessità dei lavori del Consiglio e che siano adottate idonee misure correttive per far fronte alle eventuali carenze riscontrate.



ART. 15
DISPOSIZIONI FINALI

15.1 Il Consiglio verifica periodicamente l'adeguatezza del presente Regolamento.

15.2 Il presente Regolamento sarà attuato in via progressiva nel corso dell'esercizio 2021. Puntuale informativa sullo stato di attuazione del Regolamento sarà fornita nella Relazione sul Governo Societario.